

DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. È diritto fondamentale degli studenti crescere e formarsi in un ambiente scolastico serio, rispettoso della loro personalità, culturalmente stimolante e didatticamente ben organizzato. Le rappresentanze studentesche nei vari organi collegiali potranno favorire e stimolare condizioni sempre migliori per l'attuazione del diritto allo studio e alla formazione umana e critica degli studenti e per l'acquisizione di un adeguato bagaglio di conoscenze ed esperienze.
2. Le assemblee studentesche, di classe e di istituto, costituiscono occasione formativa al pari di tutte le altre attività istituzionali: esse devono mirare alla crescita civile e culturale degli studenti, favorendo la riflessione sui problemi della scuola e della società, in un clima di sereno confronto democratico.
3. Presso l'istituto viene costituito un comitato studentesco. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel consiglio d'istituto, che in seno all'organo eleggono un proprio presidente.
4. Il comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
 - b) assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
 - c) esprime pareri e formula proposte in ordine al piano dell'offerta formativa ed alla carta dei servizi dell'istituto.
5. Esso si riunisce, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni, su convocazione del suo presidente o dietro richiesta del dirigente scolastico ovvero della maggioranza dei suoi componenti.
6. La richiesta di convocazione delle assemblee deve essere presentata al dirigente scolastico con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione: esso è determinato in almeno cinque giorni per le assemblee d'istituto, in non meno di tre per quelle di classe. A richiesta, il dirigente scolastico può accordare una deroga ai predetti limiti qualora ritenga che ricorrano circostanze di particolare urgenza.
7. L'ordine del giorno delle assemblee d'istituto viene fissato dal comitato studentesco, quello delle assemblee di classe dai rispettivi rappresentanti.
8. Le assemblee di classe devono essere programmate in modo da incidere, a turno, su tutte le discipline: a tal fine è possibile fruirne in ore non consecutive, purché della stessa giornata.
9. Le assemblee d'istituto devono essere tenute in un giorno della settimana sempre diverso. La loro durata va determinata in rapporto al numero ed all'importanza degli argomenti all'ordine del giorno.
10. Sia delle assemblee di classe che di quelle d'istituto deve essere redatto circostanziato verbale a cura, rispettivamente, dei rappresentanti eletti e del comitato studentesco, che custodiranno i predetti verbali per tutta la durata del loro mandato.
11. I verbali delle assemblee di classe saranno, su richiesta, resi disponibili al coordinatore della classe; analogamente, i verbali delle assemblee di istituto saranno resi disponibili al dirigente scolastico.

12. Nel caso di improduttività dei lavori, di violazione dei diritti democratici, di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento, il dirigente scolastico ha il potere di sciogliere l'assemblea d'istituto; analogamente, qualora occorranò le predette circostanze, l'assemblea di classe può essere sciolta dall'insegnante in servizio, cui compete la vigilanza.
13. Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, di gruppo, cineforum, rappresentazioni teatrali ecc.